PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 4-sexies

(Provvidenze per i farmacisti) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo, che ivi abbiano esercitato l'attività di farmacista, potranno ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla apertura ed all'esercizio di una farmacia in un comune capoluogo di provincia, anche in soprannumero rispetto alla vigente pianta organica, previo accertamento, da parte del Ministro per la sanità, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta

Versione in vigore dal 27 ottobre 1970, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-4-sexies-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

provvidenze-per-i-farmacisti-entro-sei-mesi-dall-entrata-in-vigore/versione/2